



R.G. 1749/2019

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII**

così composta:

Franca Mangano

Caterina Garufi

Edoardo Mancini

Presidente

Consigliere est.

Giudice ausiliario

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 1749 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via in Arcione n. 71, presso lo studio dell'Avv. Prof. Stefano D'Ercole che la rappresenta e difende in forza di procura in atti

appellante

E

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. *P.IVA_2*), in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Valentino n. 21, presso lo studio degli Avv.ti Fabrizio Carbonetti, Roberto Della Vecchia e Francesca Dalessandri che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti

appellata

OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale

CONCLUSIONI

Come da rispettivi atti introduttivi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con domanda di arbitrato depositata presso la Camera Arbitrale di Milano, sede di Roma, in data 11.12.2017, la HDI Assicurazioni S.p.a. (di seguito, HDI) formulava domanda di ripetizione di somme



indebitamente trattenute da *Parte_1* (di seguito, *Pt_1*) a titolo di provvigioni, corrisposte da HDI Assicurazioni S.p.a. per l'attività di *Pt_1* di distribuzione di polizze assicurative di HDI abbinate a contratti di mutuo anticipatamente estinti. Esponeva, a tal riguardo, quanto segue: con contratto di distribuzione di prodotti assicurativi sottoscritto in data 1.10.2007, *Pt_1* si impegnavano a collocare polizze assicurative emesse da HDI, presso i clienti di [...]

CP_1 di mutuo; *Pt_1*, per l'attività di distribuzione, avrebbe ricevuto una provvigione calcolata nella percentuale del 30% sul premio imponibile "incassato" da HDI. Nello svolgimento del contratto di distribuzione, alcuni clienti di *Controparte_1* del mutuo e della connessa assicurazione con HDI avevano estinto il mutuo anticipatamente, facendo sorgere, in capo al mutuatario assicurato, il diritto alla restituzione da parte dell'assicurazione di parte del premio versato. Nei casi nei quali HDI aveva rimborsato le quote di premio per l'anticipata estinzione dei mutui e delle polizze connesse, l'assicurazione aveva chiesto a *Pt_1* la restituzione di parte delle quote di provvigioni percepite per l'attività di distribuzione concordata con il contratto dell'ottobre 2007, proporzionalmente alle quote di premio rimborsate da HDI. *Pt_1* acconsentiva alla restituzione delle quote provvigionali dal 2010 fino ad aprile 2011, interrompendo il rimborso a partire da maggio 2011. Ciò premesso, HDI chiedeva al Collegio arbitrale l'accertamento del proprio diritto alla ripetizione da parte di *Pt_1*, ex art. 2033 c.c. ovvero, in via subordinata, ex art. 2041 c.c., di parte delle provvigioni originariamente versate a *Pt_1*, stante l'estinzione anticipata dei mutui e l'obbligo di HDI di rimborsare parte del premio assicurativo. Concludeva chiedendo: di "accertare e dichiarare il diritto di credito di HDI Assicurazioni S.p.A. verso [...]"

Parte_1 pari alla complessiva somma di euro 815.932,62, di cui euro 705.687,69 a titolo di capitale ed il resto a titolo di interessi calcolati sino al 31 agosto 2017 (o alla diversa – maggiore o minore – somma ritenuta equa e di giustizia), oltre interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, a decorrere dal 1° settembre 2017 e sino all'effettivo soddisfo"; per l'effetto, di "condannare *Parte_1* [...] al pagamento della complessiva somma pari a euro 815.932,62 (o alla diversa – maggiore o minore – somma ritenuta equa di giustizia), oltre interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, a decorrere dal 1° settembre 2017 e sino all'effettivo soddisfo". Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.

Si costituiva in giudizio *Parte_1* chiedendo il rigetto della domanda di ripetizione. Rappresentava che "né il contratto sottoscritto dalle parti, né gli Allegati allo stesso, né, infine, la Convenzione



denominata “Assicurazione a premio unico a garanzia del Mutuo” (...) prevedevano la restituzione di una quota delle provvigioni riscosse dall’Intermediario per il caso in cui vi fosse un’estinzione anticipata del contratto di assicurazione” (cfr. pag. 6 memoria di costituzione); l’aver proceduto, sino all’aprile 2011, alla restituzione in favore di HDI di una quota parte delle provvigioni percepite, era stato frutto di un mero errore di Pt_1 , determinante un credito di quest’ultima nei confronti di HDI pari a euro 64.980,26 (corrispondente all’importo erroneamente rimborsato). Concludeva chiedendo: nel merito, di disattendere tutte le domande formulate nella domanda di arbitrato proposta da HDI in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché non provate; in via riconvenzionale, di condannare HDI al pagamento della somma complessiva pari a euro 64.980,26, oltre interessi quantomeno dal luglio 2016. In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi di lite.

Il Collegio arbitrale, nelle persone del Prof. Avv. Umberto Morera (arbitro con funzioni di Presidente), del Prof. Avv. Andrea Guaccero e del Prof. Avv. Leo Piccininni, nell’interpretare il contratto ai sensi dell’art. 1371 c.c., riteneva che “il significato del Contratto unitariamente inteso e interpretato al fine di realizzare “l’equo temperamento degli interessi delle parti”, fosse quello di garantire a HDI la restituzione, da parte di Pt_1 della quota di provvigione già corrisposta in misura eccedente rispetto al premio effettivo incassato al netto della parte restituita agli assicurati, a seguito dell’estinzione anticipata del mutuo”. Alla luce di ciò, accertava e dichiarava il diritto di credito di HDI nei confronti di Pt_1 per la somma di euro 705.587,69 e, per l’effetto, condannava Pt_1 a corrispondere a HDI la somma di euro 705.587,69, oltre interessi legali decorrenti dal momento di ogni singolo inadempimento di Pt_1 sino al saldo. Rigettava la domanda riconvenzionale proposta da Pt_1 per la condanna di HDI alla restituzione delle somme rimborsate fino all’aprile 2011 per un totale di euro 64.980,26, oltre interessi. Compensava interamente tra le parti sia le spese di difesa sia i costi del procedimento arbitrale, così come determinati e liquidati dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano con provvedimento n. 2007/2 del 6.9.2018 (nello specifico: euro 12.000,00, oltre I.V.A., per onorari della Camera; euro 60.000,00, oltre I.V.A. e oneri di legge, per onorari del Tribunale Arbitrale; euro 112,00 per il rimborso di marche da bollo da apporre su verbali e ordinanza; euro 384,00 per il rimborso di marche da bollo da apporre sui tre originali del lodo). Il lodo veniva sottoscritto in data 3.12.2018 e trasmesso a mezzo corriere in data 4.12.2018.



2. Con atto di appello ritualmente notificato, **Pt_1** contestava le conclusioni cui era addivenuto il Collegio arbitrale. In particolare, criticava:

2.a) *nullità del lodo per contraddittorietà e violazione dell'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c. e per violazione dell'art. 1371 c.c.* Il lodo arbitrale impugnato sarebbe nullo in quanto contenente disposizioni palesemente e gravemente contraddittorie, tali da inficiare l'intera decisione. Sebbene l'intenzione del Collegio arbitrale fosse quella di pervenire ad una decisione finalizzata all'equo contemperamento degli interessi delle parti ex art. 1371 c.c., il lodo adottato si porrebbe in netto contrasto con la suddetta intenzione, *"in quanto si concretizza in un provvedimento chiaramente sperequato in favore di HDI ed in palese – e ingiustificato – danno rispetto alla posizione di **Parte_1**"* (cfr. pag. 33 atto di appello). Innanzitutto, il Collegio non avrebbe tenuto conto della circostanza, invero fondamentale ai fini della decisione, secondo cui, *"a fronte di ciascuna anticipata estinzione del mutuo, mentre la Compagnia Assicurativa viene a beneficiare, quale controprestazione del rimborso della quota del premio non goduto, della correlativa liberazione dalla garanzia assicurativa, l'Intermediario non gode di alcun vantaggio, avendo già integralmente eseguito la propria prestazione di collocamento della polizza"* (cfr. pag. 33 atto di appello). Il lodo presenterebbe un'ulteriore contraddittorietà interna, legata al fuorviante esempio utilizzato dagli arbitri a fondamento della propria motivazione, *"rendendo quest'ultima così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal Collegio stesso"*; nello specifico, nel lodo si prospettava, a titolo esemplificativo (cfr. pag. 24), un unico *"momento di estinzione"* rispetto al protrarsi dei rapporti di mutuo, senza considerare – come sarebbe stato più logico e ragionevole – la durata media effettiva di tutti i mutui erogati con polizze emesse da HDI, nonché la durata media dei mutui estinti (*"In altri termini, l'aver preso in considerazione soltanto il dato dell'«estinzione anticipata del mutuo che avvenga prima di 4,48 anni dall'attivazione della polizza», piuttosto che quello della durata media delle polizze (pari a 13,77 anni), ovvero, quantomeno, quello della durata media effettiva dei mutui estinti (pari a 6,14 anni) ha determinato una grave illogicità che si è tradotta in un provvedimento fortemente sperequativo in danno di **Pt_1**"*: cfr. pag. 6 comparsa conclusionale di **Pt_1**);

2.b) *accertamento ex art. 830 co. 2 c.p.c.: decisione nel merito.* Il Collegio arbitrale avrebbe illegittimamente e ingiustamente disatteso le conclusioni rassegnate da **Parte_1** nel procedimento arbitrale. Nel dettaglio, le principali argomentazioni formulate



dall'appellante per *“ritenere del tutto infondata la domanda di HDI di vedersi restituire da Pt_1 gli importi a titolo di provvigioni per le estinzioni di mutuo anticipate”* e per accogliere conseguentemente la domanda riconvenzionale formulata nel giudizio arbitrale erano: l'assenza di disposizioni contrattuali che prevedessero i pretesi rimborsi delle provvigioni in favore di HDI Assicurazioni S.p.A. per il caso di anticipata estinzione dei contratti; anche dall'interpretazione condotta attraverso le diverse regole di ermeneutica contrattuale non sarebbe possibile ravvisare, nel caso di specie, una fonte che possa legittimare un onere di rimborso in capo all'appellante; dalle ulteriori disposizioni contrattuali relative agli oneri e/o rischi in capo ai contraenti emergerebbe *“l'insostenibilità dell'assunto di controparte relativo alla ripetibilità delle somme corrisposte a Parte_1, per le provvigioni riferite a contratti assicurativi estinti anticipatamente rispetto alla scadenza inizialmente prevista”* (cfr. pag. 44 atto di appello); le provvigioni riconosciute a Parte_1 e concordate nella misura del 30% del premio assicurativo *“incassato”* da HDI sarebbero decisamente inferiori rispetto a quello usualmente riconosciute agli intermediari assicurativi da parte delle Compagnie negli anni di vigenza dell'accordo pari almeno al 50% del premio, circostanza dalla quale desumere che, nell'economia dell'affare, HDI, a fronte di un compenso contenuto erogato a Pt_1, si era accollata il rischio di rimborsare quote del premio per le estinzioni anticipate; il premio veniva corrisposto dall'assicurato in misura unica e anticipata, pertanto il diritto all'integrale provvigione in favore di Parte_1 veniva a maturare al momento della sottoscrizione dei singoli contratti di assicurazione, essendo irrilevanti, per l'intermediario Pt_1, le vicende successive relative a questi ultimi; l'espressa esclusione delle norme codicistiche in materia di contratto di agenzia ai rapporti *de quibus*, prevista nel contratto di distribuzione dei prodotti assicurativi del 2007.

Concludeva chiedendo: in sede rescindente, di dichiarare la nullità del lodo impugnato; per l'effetto, in sede rescissoria, di disattendere tutte le domande formulate nella domanda di arbitrato proposta da HDI in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché non provate; in via riconvenzionale, di condannare HDI al pagamento della somma complessiva pari a euro 64.980,26, oltre interessi. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite di entrambe le fasi, nonché in ordine alla ripetizione di quanto nelle more corrisposto in forza del lodo impugnato.

3. Si costituiva in giudizio HDI, contestando quanto *ex adverso* e chiedendo, in sede rescindente: in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione avverso *“perché volto ad*



ottenere dalla Corte una ricostruzione in fatto diversa rispetto a quella svolta dal Collegio Arbitrale"; nel merito, di dichiarare infondato il motivo di impugnazione. In sede rescissoria chiedeva: di *"accogliere le domande formulate da HDI nella propria domanda di arbitrato e dunque, accertare e dichiarare il diritto di credito di HDI Assicurazioni S.p.A. verso Parte_1 pari alla complessiva somma di euro 815.932,62, di cui euro 705.687,69 a titolo di capitale ed il resto a titolo di interessi calcolati sino al 31 agosto 2017 (o alla diversa – maggiore o minore – somma ritenuta equa e di giustizia), oltre interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, a decorrere dal 1° settembre 2017 e sino all'effettivo soddisfo"*; per l'effetto, di *"condannare Parte_1 [...] al pagamento della complessiva somma pari a euro 815.932,62 (o alla diversa – maggiore o minore – somma ritenuta equa e di giustizia), oltre interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, a decorrere dal 1° settembre 2017 e sino all'effettivo soddisfo"*. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.

4. All'udienza del 12.12.2019, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.3.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. L'impugnativa del lodo ex art. 829 co. 1, n. 11 c.p.c. è meritevole di condivisione e, a giudizio di questa Corte -chiamata a decidere la controversia nel merito, a norma dell'art. 830, comma 2, c.p.c.- la domanda di ripetizione avanzata da HDI è infondata.

Giova sintetizzare la vicenda oggetto di contenzioso.

HDI si rivolgeva al Collegio arbitrale richiamando il contratto di distribuzione di prodotti assicurativi sottoscritto con Pt_1 nel 2007, con relativi allegati e convenzione, con il quale Pt_1 si impegnavano a collocare, presso i propri clienti, polizze assicurative emesse da HDI e collegate a contratti di mutuo, ricevendo un compenso. In particolare, gli allegati al contratto disponevano che i corrispettivi percepiti da Pt_1 *"vengono calcolati sul premio imponibile incassato dalla Compagnia"*; detto premio era corrisposto dai mutuatari a HDI in misura unica e anticipata al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo con connessa assicurazione, in virtù dell'art. 1.6 della summenzionata Convenzione (*"Le garanzie assicurate dalla presente convenzione vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio unico"*).

Ciò premesso, HDI lamentava di aver dovuto rimborsare, nel corso del citato rapporto negoziale, ai propri assicurati che avevano estinto



anticipatamente i mutui una parte del premio incassato. Circostanza quest'ultima comportante, secondo HDI, il diritto dell'assicurazione di ripetere le somme indebitamente trattenute da Pt_1, a titolo di quote provvigionali originariamente corrisposte da HDI in suo favore, quale compenso per l'attività di collocamento di polizze assicurative abbinate ai contratti di mutuo anticipatamente estinti.

Esaminato il tenore del contratto del 2007, emerge, oggettivamente, che l'accordo nulla prevedeva per l'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo. Eventualità comportante, in capo a HDI, l'obbligo di restituire al mutuatario/assicurato parte del premio incassato (cfr. art. 1.5 della Convenzione n. 3030 denominata "*Assicurazione a premio unico e garanzia del Mutuo*", contenente la disciplina riferita alla copertura assicurativa in caso di morte, invalidità o inabilità dei clienti).

Le uniche clausole contrattuali che presentano, in astratto, attinenza con la fattispecie in esame sono quelle che regolano le "responsabilità" derivanti dal contratto. Si tratta dell'art. 4.1., relativo alle "*Previsioni Generali*" del contratto, che disponeva espressamente, al punto i), che "*la Compagnia, da parte sua, fermo quanto indicato nel precedente punto b) ai fini del puntuale e corretto incasso dei premi da parte della medesima, terrà l'Intermediario sollevato ed indenne da ogni responsabilità, danno e/o spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rimesse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'incasso dei premi*", l'art. 4.1. al punto f), secondo il quale "*non si applicano le disposizioni dettate in tema di contratto di agenzia agli articoli 1742 e seguenti del codice civile e, pertanto, l'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. non sarà dovuta dalla Compagnia all'Intermediario al momento della risoluzione del Contratto per qualsiasi ragione, e, ove anche dovuta, essa si intende ora per allora rinunciata*"; il successivo art. 4.2., rubricato "*Impegni della Compagnia*", che prevedeva l'impegno di HDI, nei confronti dell'Intermediario a "*i) manlevare l'Intermediario da qualsiasi danni, costo, pregiudizio ed in genere conseguenza negativa derivante da – o comunque connessa con – la mancata osservanza degli obblighi che precedono, ivi compresi gli obblighi di cui alla lettera e) [...] m) rispettare gli obblighi contrattuali assunti dalla Compagnia stessa verso i clienti dell'Intermediario, che abbiano acquistato i Prodotti, ivi inclusi gli obblighi nascenti dalla normativa comunque applicabile*". Tutte previsioni che non riguardano, nemmeno indirettamente, l'ipotesi dell'estinzione anticipata del mutuo sottoscritto dai clienti di Pt_1 assicurati con HDI. A fronte della mancata previsione di una clausola regolatrice della fattispecie, circostanza rimarcata anche dal Collegio arbitrale, quest'ultimo ha vagliato le norme previste sull'interpretazione del



contratto dal Legislatore nel codice civile, agli artt. 1362-1371 c.c. e ss., concludendo nel ritenere applicabile la sola previsione di cui all'art. 1371 c.c.

A giudizio di questa Corte, l'*excursus* con il quale il Collegio arbitrale ha escluso le condizioni per ricorrere ai criteri di cui agli artt. 1362-1370 c.c. è certamente condivisibile (come di seguito sinteticamente esposto).

La successiva conclusione degli arbitri sull'accoglimento della domanda di HDI di ripetizione, in base all'art. 1371 c.c., invece, non coglie l'esatta portata della norma appena citata e appare intrinsecamente contraddittoria, con violazione dell'art. 829, co. 1, n. 11), c.p.c.

La disposizione di cui all'art. 1371 c.c. contempla l'interpretazione del contratto nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che esso realizzi l'equo temperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso; essa ha carattere espressamente supplementare, ed è quindi applicabile solo nel caso in cui, malgrado il ricorso a tutti gli altri criteri previsti dagli artt. 1362 e segg. c.c., la volontà delle parti rimanga dubbia (Cass. Sez. I, sent. n. 26626 del 2008).

Anche se il criterio integrativo ex art. 1371 c.c. appariva al Collegio arbitrale l'*extrema ratio* -non potendosi applicare gli altri canoni ermeneutici- lo stesso non poteva essere utilmente richiamato. La previsione in parola non può mai portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi "*diversi da quelli contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben temperare il loro interessi*", principio affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. II ordin n. 39382 del 10/12/2021; Cass. Sez. III, sent. n. 23447 del 7/10/2014; Cass. Sez. III, sent. n. 925 del 2012).

Il Collegio arbitrale ha trascurato i limiti di operatività della previsione ermeneutica, non tenendo conto della totale assenza, nell'assetto di interessi concordato nel 2007, di una previsione sull'eventuale estinzione anticipata del mutuo o di clausole dotate di potenzialità o forza espansiva nella direzione di disciplinare detta eventualità.

In tal modo, gli arbitri hanno finito per integrare, di fatto, il contratto del 2007 con l'introduzione di una regola nuova sull'estinzione anticipata dei mutui contratti dai clienti di *Pt_1* e assicurati da HDI, regola aggiuntiva rispetto all'assetto di interessi originario introdotta in violazione del principio dell'autonomia negoziale.



D'altro canto, il dato (anch'esso inconfutabile) per cui HDI, in regolamenti contrattuali anche coevi a quello concluso nel 2007 con *Pt_1*, avesse espressamente regolato con diverse controparti l'ipotesi dell'estinzione anticipata del mutuo, introducendo una specifica clausola sullo "storno" operato dal distributore di prodotti assicurativi di una parte dell'importo percepito (cfr. allegati di HDI alla domanda arbitrale), fa presumere che, all'atto della stipula del contratto di distribuzione, HDI fosse al corrente dell'eventualità di dover restituire parte del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del mutuo e che, quindi, le parti avessero consapevolmente escluso dall'assetto di interessi una previsione in merito. Tanto più che HDI è un operatore commerciale esperto, avvezzo a negoziare contratti di distribuzione di prodotti commerciali con operatori economici altrettanto qualificati come *Pt_1*.

Non può addivenirsi a diversa conclusione tenendo conto dei pagamenti fatti inizialmente, dal 2010 all'aprile 2011, da *Pt_1* a HDI, a titolo di rimborso parziale delle provvigioni ottenute per i mutui estinti anticipatamente. Come affermato da *Pt_1*, deve essersi trattato di un errore (valutabile sul piano della regolamentazione delle spese di lite), dovendosi escludere, in ogni caso, che tale comportamento della controparte possa, da solo, fondare il diritto alla ripetizione di HDI in base all'art. 1362, co. 2, c.c. (*"l'art. 1362 c.c., richiama il comportamento delle parti allo scopo di pervenire alla ricostruzione di quanto esse abbiano effettivamente voluto e disposto; non al fine di modificarne le disposizioni"*: Cass. Sez. III sent. n. 11533 del 23/05/2014); né la stessa condotta di *Pt_1* può rilevare ex art. 1366 c.c. (norma sull'interpretazione del contratto seconda buona fede), in quanto l'assenza di un regolamento negoziale sull'ipotesi dell'estinzione anticipata del mutuo non legittimava alcun affidamento di HDI sulla ripetizione.

Per altro verso, non appare adeguatamente riscontrata la richiesta di HDI di ripetizione ex art. 1368 c.c., in nome di un'invocata pratica generale sussistente nei rapporti di distribuzione di prodotti assicurativi, per la quale HDI, anche a prescindere da alcuna specifica previsione in merito, avrebbe diritto alla restituzione di parte dei compensi versati a *Pt_1* per i casi di estinzione anticipata del mutuo. Non vi è prova adeguata al riguardo (le dichiarazioni rilasciate da due società di rilievo nel settore bancassurance quali Net Insurance e *Controparte_2* -che segnalano, nel settore nel mercato assicurativo, una "prassi" secondo cui in caso di estinzione anticipata dei mutui e quindi delle polizze a premio unico agli stessi abbinate, il distributore di quelle polizze usi provvedere al rimborso in favore alla Compagnia assicurativa di quota



parte delle provvigioni a suo tempo incassate per il loro collocamento, proporzionalmente alle corrispondenti quote di premio non goduto rimborsate dalla Compagnia agli assicurati/mutuatari- sono generiche, rappresentando elementi indiziari privi dei requisiti di gravità). Inoltre, i contratti prodotti da HDI nei quali è prevista una specifica clausola in materia, sottoscritti dalla stessa assicurazione con operatori diversi da *Pt_1*, depongono in senso contrario alla esistenza di una ipotetica prassi in materia.

Non si ravvisano, poi, le condizioni per ritenere applicabile l'art. 2033 c.c. mancando la prova di un "*indebito*", giacchè i pagamenti di HDI a *Pt_1* erano effettuati conformemente alle previsioni del contratto del 2007.

Del pari, va esclusa la sussistenza delle condizioni richieste per l'operatività dell'art. 2041 c.c., non avendo provato HDI alcuna attribuzione patrimoniale priva di giustificazione causale: i compensi corrisposti dalla stessa HDI alle *Pt_1* avvenivano in ottemperanza a quanto previsto nel contratto di distribuzione di prodotti assicurativi.

A giudizio della Corte, pertanto, la mancanza di una clausola che esplicitamente regoli l'estinzione anticipata del mutuo con la conseguente restituzione di parte del premio assicurativo incassato da HDI e, a contempo, l'assenza di previsioni, nel medesimo contratto del 2007, indirettamente in grado di disciplinare tale ipotesi, esclude il diritto alla ripetizione vantato da HDI. Non si tratta di una lacuna del contratto da colmare in via interpretativa, bensì di una fattispecie che le parti non hanno voluto includere nell'assetto di interessi del 2007, circostanza che esclude l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 2033 o 2041 c.c.

D'altro canto, qualora HDI avesse la necessità di riequilibrare l'economia del rapporto (per un numero molto elevato di estinzioni anticipate dei mutui), potrebbe ricorrere a rimedi differenti, come la risoluzione del contratto del 2007 per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione ex art. 1467 c.c.

Le residue domande di HDI (come quella volta alla liquidazione degli interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 anziché legali) sono assorbite dal rigetto della domanda di ripetizione.

6. La domanda riconvenzionale di *Pt_1* di restituzione di euro 64.980,26, oltre interessi, è fondata.

Escluso il diritto di HDI alla ripetizione, la richiesta restitutoria di *Pt_1* va accolta e, per l'effetto, HDI va condannata a restituire l'importo appena indicato, mai stato contestato, nel *quantum*, dalla controparte, ex art. 2033 c.c. HDI va condannata, altresì, a corrispondere su detta somma gli interessi legali calcolati a partire dal 5 luglio 2016, momento



nel quale Pt_1, per la prima volta, richiedeva a HDI la restituzione dell'importo erroneamente versato tra il 2010 e il 2011.

7. Quanto alle spese processuali, nonostante l'accoglimento dell'impugnativa di Pt_1, a giudizio della Corte vi sono giusti motivi per compensarle, sia nel giudizio innanzi al Collegio arbitrale, che nel presente grado. A tal fine, va valorizzato il dato per cui, pur rigettandosi la domanda di ripetizione di HDI e, conseguentemente, accogliendosi la richiesta restitutiva di Pt_1, quest'ultima con il suo comportamento erroneo ha ingenerato confusione contribuendo al sorgere del contenzioso, avendo restituito a HDI, tra il 2010 e il 2011, le quote di compenso richieste dall'assicurazione.

PQM.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'impugnativa proposta da Parte_1 avverso il lodo arbitrale del Collegio Arbitrale di Milano depositato in data 4.12.2018, nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.A e, per l'effetto, lo dichiara nullo.

Rigetta la domanda di ripetizione di HDI Assicurazioni S.p.A e accoglie quella riconvenzionale di Parte_1, condannando HDI Assicurazioni S.p.A alla restituzione a Parte_1 di euro 64.980,26, oltre interessi legali calcolati su detta somma a far data dal 5 luglio 2016.

Compensa le spese tra le parti, sia con riguardo al giudizio innanzi al Collegio arbitrale, che nel presente grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 26.6.2025.

La Consigliera est.

Caterina Garufi

La Presidente
Franca Mangano